

Regolamento per la tutela e il benessere degli animali nel Comune di Venasca



Sommario

Titolo I	PRINCIPI GENERALI.....	5
Art. 1	Oggetto del regolamento	5
Art. 2	Principi e finalità	5
Art. 3	Competenze del Sindaco	6
Art. 4	Diritti degli animali	6
Titolo II	DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 5	Ufficio Polizia Locale	6
Art. 6	Ambito di applicazione.....	6
Art. 7	Detenzione di animali.....	7
Art. 8	Rondini, topini, balestrucci e rondoni.....	7
Art. 9	Divieti generali.....	7
Art. 10	Abbandono di animali	9
Art. 11	Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata.....	9
Art. 12	Trasporto di cani o di altri animali da affezione su autoveicoli	9
Art. 13	Avvelenamento di animali.....	10
Art. 14	Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, cartellonistica.....	10
Art. 15	Detenzione di animali nelle abitazioni.....	10
Art. 16	Vendita, toelettatura e detenzione di animali vivi.....	10
Titolo III	CANI	12
Art. 17	Attività motoria e rapporti sociali.....	12
Art. 18	Divieto di detenzione a catena.....	12
Art. 19	Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	12
Art. 20	Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici.....	13
Art. 21	Obbligo di pulizia delle deiezioni.....	13
Art. 22	Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale.....	13
Art. 23	Detenzione di cani da guardia	14
Art. 24	Identificazione elettronica degli animali da affezione. Obblighi di proprietari o detentori	14
Titolo IV	GATTI	14
Art. 25	Alimentazione dei gatti.....	14
Art. 26	Cura dei gatti appartenenti alle colonie feline e dei gatti incidentati.....	14
Art. 27	Custodia dei gatti randagi.....	14
Art. 28	Detenzione dei gatti di proprietà	14
Titolo V	FAUNA SELVATICA ED ESOTICA	15
Art. 29	Fauna selvatica	15
Art. 30	Fauna esotica.....	15
Titolo VI	ALTRE SPECIE ANIMALI.....	16

Art. 31	Della popolazione di Columba livia	16
Titolo VII	DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 32	Sanzioni.....	16
Art. 33	Vigilanza	16
Art. 34	Incompatibilità ed abrogazione di norme	17

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana, anche alla luce della riforma di cui alla L. Cost. 11 febbraio 2022 n. 1 che innova, tra il resto, l'art. 9 della Costituzione, ascrivendo tra i principi fondamentali la tutela degli animali.

Art. 2 Principi e finalità

1. Il Comune di Venasca riconosce la libertà di ogni individuo, singolo od associato, di provvedere al benessere degli animali che ha in proprietà/detenzione.
2. Il Comune di Venasca, in osservanza con la “*Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali*”, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la “*Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia*”, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987 ed in vigore dal 1° maggio 1992, nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
4. Il Comune di Venasca, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture e/o quelle convenzionate, organizza e promuove, anche per mezzo di associazioni animaliste di volontariato zoofilo ed altri soggetti pubblici e privati, politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione, nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
5. Il Comune di Venasca, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
6. Il Comune di Venasca individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
7. Il Comune di Venasca, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, in termini di convivenza e di socializzazione, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta, altresì, ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
8. Il Comune di Venasca promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali, nonché la convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

9. Il Comune di Venasca, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può, a tal fine, ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.
10. Il Comune di Venasca favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica.

Art. 3 Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979 recante "*Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato*", spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 Diritti degli animali

1. Il Comune di Venasca si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 Ufficio Polizia Locale

1. Il Comune, tramite la Polizia Locale, il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e le altre Forze dell'Ordine, garantisce il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sull'attuazione del presente regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni animaliste di volontariato.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo, la Polizia Locale opera in collaborazione con le autorità sanitarie.
3. La Polizia Locale può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detto Ufficio, inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

Art. 6 Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento, il riferimento generico di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non, oltre che a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie di animali ivi contemplate.

3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Art. 7 Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà assicurarne la buona detenzione, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere, inoltre, fatti visitare e curare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il privato cittadino e le associazioni animaliste che abbiano in proprietà/custodia, a qualsiasi titolo, gli animali devono impegnarsi a:
 - impedire la riproduzione se non a fronte della certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - garantire costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali dell'animale.

Art. 8 Rondini, topini, balestrucci e rondoni

1. È vietata a chiunque la distruzione dei nidi di rondini, topini (rondini riparie), balestrucci e rondoni.
2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 marzo, previa autorizzazione degli uffici competenti e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Art. 9 Divieti generali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. È vietato detenere animali in spazi angusti, in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. È vietato detenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato e riparata dalle intemperie; non dovrà infine essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o, fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali, in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea. Inoltre, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie e a seconda della vigente legge Nazionale e Regionale
5. È vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. È parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole senza possibilità di uscita.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse,

utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

7. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
8. È vietato su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento circense che contempli l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.
9. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente e, in particolare, a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
10. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi. È parimenti vietato regalare gli stessi in omaggio a scopo pubblicitario, nonché a qualsiasi altro titolo.
11. È vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
12. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai degli autoveicoli a tre volumi il cui bagagliaio non sia in collegamento con l'abitacolo, conformemente alle disposizioni vigenti del Codice della Strada.
13. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria, nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
14. È vietato, per le specie aviarie "non nocive", distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
15. È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua.
16. È vietato separare i cuccioli di cane dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip, salvo diversa prescrizione veterinaria.
17. È vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
18. È vietata ogni forma di mutilazione degli animali, salvo diversa prescrizione veterinaria.
19. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali; è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente regolamento e della legislazione vigente in materia.
20. La vendita e l'utilizzo di gabbie trappola è ammessa esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente.
21. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Venasca, la vendita e l'uso di collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.

22. È vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.
23. È vietato, su tutto il territorio del Comune di Venasca, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. È altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile convenzionato.
24. È vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.

Art. 10 Abbandono di animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È vietato a chiunque lasciare liberi, o non custodire, con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Art. 11 Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 12 Trasporto di cani o di altri animali da affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a sé stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati: soste adeguate e somministrazione di acqua e cibo.
4. Devono, in ogni caso, essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.
5. Deve, inoltre, essere evitata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

Art. 13 Avvelenamento di animali

1. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.
3. Per quanto non specificato nel presente articolo, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 14 Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, cartellonistica

1. In dette zone, l'attraversamento potrà essere segnalato con apposita cartellonistica ai sensi del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.

Art. 15 Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Il Comune di Venasca promuove la detenzione consapevole di animali da parte di privati, anche in forza delle disposizioni di cui all'art. 1138 del codice civile e successivi cambiamenti legge n°0 220/2012
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di quiete del vicinato, nei limiti della normale tollerabilità, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile.

Art. 16 Vendita, toelettatura e detenzione di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle normative vigenti Nazionale e Regionale, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere detenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, in modo da evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale, nonché la possibilità di assumere la posizione eretta e/o eseguite le disposizioni dei veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale
3. Gli animali acquatici dovranno essere detenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano

agli stessi di compiere adeguato movimento.

4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.
5. Per gli animali acquatici, la capienza minima del contenitore deve essere adeguata alla specie. Sono vietati acquari di forma sferica o sferoidale.
6. Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno essere dotate di almeno 2 trespoli e dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli stessi possano muoversi comodamente e distendere le ali.
7. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9:00 del mattino alle 17:00 del pomeriggio.
8. Gli alimenti e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.
9. Le voliere per la detenzione di volatili, di norma, devono avere dimensioni minime adeguate alla specie, come da normativa vigente.
10. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. È comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
11. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
12. Gli animali ammalati o sospetti tali dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
13. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita, ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal combinato disposto del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016.
14. È vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione. È parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
15. È vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.
16. È vietato vendere animali ai minori di anni 18 senza il consenso dei genitori.

Titolo III CANI

Art. 17 Attività motoria e rapporti sociali

1. Al cane, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro), vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.
2. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.
3. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a 8 metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.

Art. 18 Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani legati o a catena o applicare loro qualunque strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un medico veterinario o per urgenti e solo temporanee ragioni di sicurezza ovvero, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente, per ragioni cinotecniche. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'uso della catena deve comunque assicurare all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere adeguata al fine di consentire il libero movimento dell'animale.
3. Ai cani detenuti a catena nei casi del comma 1 deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno la maggior parte della giornata fatto salvo specifiche e certificate disposizioni veterinarie.

Art. 19 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche. Aree a destinazione cinofila

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate, ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi, i proprietari/detentori, dovranno tenere al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,5 metri, i propri cani, nonché essere muniti di apposita museruola da utilizzare in caso di necessità. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Art. 20 Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, se muniti di guinzaglio e museruola, ad eccezione di quelli di piccola taglia che possono anche essere tenuti in braccio o in borsa.
2. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici l'accesso ai cani potrà essere consentito previa autorizzazione dei responsabili della struttura.
3. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono anche essere tenuti in braccio od in borsa.
4. È onere dei proprietari o detentori assicurare che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 21 Obbligo di pulizia delle deiezioni

1. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane, su area pubblica o di uso pubblico, di raccogliergli le feci e depositarle negli appositi contenitori e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse e alla pulitura e lavaggio del suolo pubblico, anche in caso di urine, in modo da preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.
2. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 22 Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo, essere stati condotti presso il Canile convenzionato, sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria eventualmente disposti dall'A.S.L..
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale o le altre Forze dell'Ordine per il suo recupero. È fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale se non ai fini dell'intervento.
3. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 14 giorni circa, durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune che potrà effettuare controlli sul benessere dello stesso. Trascorso tale termine, il Canile convenzionato provvederà a formalizzare l'adozione definitiva.
4. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, il Comune può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.
5. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla

sterilizzazione dei cani ospiti del Canile convenzionato, secondo le indicazioni dell'A.S.L. competente.

Art. 23 Detenzione di cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

Art. 24 Identificazione elettronica degli animali da affezione. Obblighi di proprietari o detentori

1. In materia di identificazione elettronica degli animali da affezione si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 19/07/2004 n. 18.

Titolo IV GATTI

Art. 25 Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Art. 26 Cura dei gatti appartenenti alle colonie feline e dei gatti incidentati

1. Parimenti, è garantita l'assistenza medico-veterinaria di primo soccorso per i gatti incidentati rinvenuti sul territorio del Comune di Venasca mediante la convenzione con il Canile.

Art. 27 Custodia dei gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture e per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
2. Il Comune di Venasca predispone, ove sia ritenuto necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini ed in altri spazi pubblici ove sia rilevata la presenza di gatti randagi.

Art. 28 Detenzione dei gatti di proprietà

1. È fatto assoluto divieto di detenere i gatti in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o

contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi ovvero adottino metodi alternativi finalizzati al contenimento delle nascite.

Titolo V FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 29 Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* e della Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 5 recante *“Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria”*.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. È vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commercializzare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona.
5. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente, esclusivamente da personale esperto.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il recupero di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali i quali verranno trasferiti presso i Centri di Recupero.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvencono esemplari morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Comune che disporrà i provvedimenti del caso.

Art. 30 Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio delle specie in via di estinzione, la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici è

disciplinato dalla Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2010 recante “*Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali*” e dal Regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 11.

2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti nell'articolo 2 della Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2010 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge medesima.
3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

Titolo VI ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 31 Della popolazione di Columba livia

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, oclusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
2. Ogni intervento, ivi compresi quelli di manutenzione ordinario e/o straordinaria, dovrà rispettare le regole di benessere degli animali e prevedere, in primis, la sostituzione degli eventuali attuali dissuasori anti-stazionamento con quelli analoghi “non cruenti”.
3. È vietato a chiunque ed in tutto il territorio comunale somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai colombi, con l'esclusione degli allevatori di colombi domestici e viaggiatori nei propri allevamenti.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.

Art. 33 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia

Municipale ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché le G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre, possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

Art. 34 Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

Colonia felina: gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Deiezioni: escrementi.

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.

Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

Malattie infettive: malattie provocate da parassiti.

Malattie zoonosiche: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.

Sinantropi: animali che vivono a contatto con l'uomo.

Specie aviarie: volatili.

Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

